

CXXVIII.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Approvazione di proposta del senatore Cambray-Digny che gli Uffici rimangano in carica quali furono costituiti — Votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge discussi nella seduta precedente — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali — Parlano i senatori Cancellieri, Calenda Andrea, relatore, ed il presidente del Consiglio ministro dell'interno — Approvazione di tutti gli articoli modificati, e degli articoli del progetto di legge, dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Cancellieri, Auriti, Colocci, Calenda A., relatore, Rossi Alessandro, il presidente del Consiglio ed il ministro guardasigilli — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Intervengono in seguito i ministri del Tesoro, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizione:

« N. 129. La Commissione di sindacato della Borsa di commercio di Firenze fa istanza onde ottenere che sia chiarito lo spirito della disposizione dei « Provvedimenti finanziari » in ordine all'aumento dell'imposta sulla rendita nel senso che da quella tassa non siano colpiti i portatori delle azioni dell'imprestito del municipio di Roma ».

Proposta del senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che essendo scaduto il bimestre per il quale furono estratti a sorte gli Uffici, bisognerebbe iscrivere all'ordine del giorno di domani il sorteggio per rinnovarli.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Altre volte, sulla fine della Sessione, si è sospesa la rinnovazione degli Uffici.

Perciò io proporrei che anche quest'anno non si facesse la rinnovazione degli Uffici e si continuasse cogli Uffici come sono ora costituiti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il signor senatore Digny propone, come altre volte si è fatto, che pure quest'anno si prescinda dal sorteggio degli Uffici, e che questi rimangano costituiti come sono.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede un congedo di 15 giorni il signor senatore Longo per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di aumenti per L. 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali » (N. 251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. *Stampato* N. 251).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. La Commissione nel riferire sopra questo importante disegno di legge non ha mancato di accennare a talune modificazioni, che si sarebbero dovute apportare, e che tuttavia non ha voluto proporre per una considerazione di ordine superiore, quale si è quella di non ritardare l'approvazione di una

legge che, non ostante le sue imperfezioni, segna un passo importante nella via della riforma e che attenua gli inconvenienti, lamentati sin qui, in fatto di compilazione e revisione delle liste elettorali.

La stessa Commissione poi raccomanda al Ministero di trovar modo nel regolamento, a che, nella esecuzione, risponda la legge, quanto più sia possibile, al fine della sincerità e legalità delle liste; cosicchè in esse siano iscritti soltanto i cittadini, i quali realmente ne abbiano il diritto, e dalle stesse siano esclusi quelli i quali realmente non ne abbiano il diritto.

Seguendo il consiglio della Commissione, mi asterrò dal fare proposte, le quali potrebbero fare indugiare l'approvazione della legge, o le quali potrebbero dar luogo a discussioni.

Tuttavia sento il bisogno di manifestare, quale sarebbe stato nel mio intendimento e quale nelle mie convinzioni sarebbe il mezzo più pratico e di possibile attuazione per ottenere la sincerità delle liste.

A questo proposito adotto senz'altro le considerazioni opportunissime che si leggono nella relazione del ministro proponente; fo mie le considerazioni delle Commissioni che hanno esaminato questo disegno di legge e, coerentemente a tali considerazioni, pongo a tesi della riforma la necessità di escludere onninamente la partigiana ingerenza dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali nella formazione e revisione delle liste elettorali, quando si voglia davvero la regolarità e sincerità di esse.

Quindi nello invitare il signor ministro a proseguire gli studi, per completare la riforma di questo Istituto, apportandovi quelle modificazioni, le quali saranno suggerite dalla esperienza, non trovo inopportuno enunciare talune idee, che sottopongo all'apprezzamento del Senato e del signor ministro, non per l'approvazione, poichè non provo su di esse alcuna deliberazione, ma solamente per oggetto di studio. Secondo me si dovrebbe istituire in ogni comune, od in ogni mandamento, un ufficio governativo che disimpegni il servizio dello stato civile, dell'anagrafe e della formazione e revisione delle liste comunali politiche, amministrative, commerciali, di giurati e di eleggibili a conciliatori; e siccome in materia elettorale, come in materia di stato civile, gli

atti di cotesto funzionario potrebbero offendere o compromettere i diritti dei cittadini, ammetterei, secondo il diritto comune, il ricorso al tribunale civile in primo grado, e alla Corte d'appello in secondo grado.

In questo modo l'ingerenza del regio procuratore, come esiste per gli atti dello stato civile, ci sarebbe anche per la formazione e revisione delle liste e le controversie elettorali sarebbero sottratte, in prima istanza, all'ibrida magistratura di speciale Commissione e deferite in ogni stadio al potere giudiziario.

Quale sarebbe il vantaggio di questo sistema?

Un funzionario governativo, estraneo ai partiti locali, avendo la missione e la responsabilità personale della compilazione e revisione delle liste elettorali, non vorrà comprometersi per ragioni di partito, a differenza delle progettate Commissioni comunale e provinciale, presso le quali, come emanazioni della maggioranza dei Consigli comunale e provinciale, è quasi inevitabile la tentazione di violare la legge per ispirito di parte.

Supposto anche, che questo funzionario possa subire influenze, non arriverà mai a commettere quegli abusi, ai quali sovente si ricorre da chi personalmente è dominato dall'interesse di partito.

Difficilmente un impiegato, per gusto degli altri, vorrà compromettere la sua posizione ed il suo avvenire.

Oltre a ciò è da tenersi in considerazione, che, partendo da lui solamente tutti gli atti della compilazione e revisione delle liste nello stadio amministrativo, se in alcuni di essi si avessero a riscontrare infrazioni di legge, le sanzioni penali sarebbero facilmente applicate, mentre difficilmente si applicano nei casi di responsabilità collettive.

Dopo ciò avrei lasciato la parola, se non che mi rimane a parlare del bisogno, universalmente sentito, di far sì che i reclami elettorali non abbiano a cagionare alcuna spesa ai ricorrenti. A questo fine si dovrebbe disporre, che i reclamanti non fossero tenuti a dare notizia agli interessati dei ricorsi presentati, secondo il sistema da me ideato, al tribunale civile in prima istanza ed alla Corte d'appello in seconda istanza.

Le notificazioni si dovrebbero fare eseguire

di ufficio a cura del Pubblico Ministero, presso il tribunale civile o presso la Corte d'appello, e non più, come adesso, a cura ed a spese dei reclamanti.

Chi ha il potere municipale manipola le liste ad uso e consumo del proprio partito; perlocchè non mancano gli esempi di comuni, nei quali il numero di elettori sia maggiore del numero dei cittadini maggiori di età e forse ancora dei cittadini esistenti.

Dovendo perciò reclamare per la cancellazione delle migliaia di cittadini indebitamente iscritti, le notificazioni agli interessati richiederebbero una spesa di parecchie migliaia di lire, e questo è un grave inconveniente, al quale bisogna provvedere.

Vi provvede in parte l'attuale disegno di legge, ma desidero che vi provveda più opportunamente il regolamento per l'esecuzione della legge, stabilendo che la notificazione agli interessati, anche dei ricorsi presentati direttamente alla Commissione provinciale, sia fatta d'ufficio a cura del presidente della Commissione suddetta, e che pei ricorsi presentati alla Corte d'appello siano fatte eseguire le notificazioni agli interessati a cura del Pubblico Ministero e senza spesa a carico della parte ricorrente.

Mi astengo infine da ragionare delle modificazioni, che avrei desiderato si fossero apportate in questo progetto di legge, nè tampoco degli emendamenti, che avrei proposto nei singoli articoli, perchè ho premesso, che accetterò questa legge come uno dei provvedimenti reclamati per la riforma dell'istituto della compilazione e revisione delle liste elettorali. In confronto alle leggi sin qui in vigore, il presente disegno di legge, in verità, migliora di molto il procedimento ed apporta vantaggi, ai quali sarebbe imprudenza rinunciare per il desiderio di vantaggi maggiori.

Sono persuaso da per altro, che il signor ministro, nel mettere in esecuzione questa legge, avrà occasione di rilevare, quali ulteriori provvedimenti fossero indispensabili, e non esiterà a farne oggetto di proposta al Parlamento, per completare la riforma da lui iniziata sull'argomento oggi in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà ora di parlare l'onorevole signor senatore Calenda A., relatore.

Senatore CALENDA A., *relatore*. Poichè l'onorevole Cancellieri accetta il disegno di legge,

io non avrei altro da aggiungere. Tuttavia, da che egli ha espresso il concetto che debba essere considerato questo disegno di legge come un avviamento ad ulteriori riforme, ed ha fatto anche parola delle varie lacune che anche la Commissione centrale ha rilevato in questo disegno di legge, quasi volesse dire alla Commissione: *video bona proboque, deteriora sequor*, io sento il debito di far presente al Senato con quali criterii la Commissione ha inteso di proporre l'approvazione del presente disegno di legge.

Senza dubbio esso è degno di grande considerazione e grave n'è l'argomento; ma esso si è presentato innanzi alla Commissione sotto una formula che io mi permetto ridurre, per quanto possa parere poco parlamentare, in questa frase: prendere o lasciare.

E la Commissione non ha titubato, e per l'urgenza della cosa non ha lasciato ed ha proposto al Senato l'approvazione del disegno di legge. Si domanderà perchè? Dirò brevemente.

Le nostre due leggi elettorali, la politica e l'amministrativa, pongono due requisiti generali per la iscrizione nelle liste, cioè la età e la capacità di leggere e scrivere. A queste due condizioni si aggiungono poi molti requisiti speciali e di grave momento, a mo' d'esempio, la licenza liceale, la laurea, od il titolo accademico, o quello d'impiegato dello Stato, e così via dicendo.

Ma innanzi a tutti questi requisiti ne pongono un altro come requisito speciale, cioè l'attestato di proscioglimento dell'istruzione obbligatoria. Ora quale è questa istruzione obbligatoria a cui sarebbero tenuti i cittadini italiani per divenire elettori?

Ve lo dice l'art. 99 della legge elettorale politica. Chi ha saputo superare l'esame della seconda elementare; e tutto ciò tradotto in buon volgare significa chi legge a stenti e chi malamente scrive, per modo, che forse gli accademici Lincei dovranno produrre questo alto titolo di loro nomina se non potranno avere o non hanno curato di ritirare a suo tempo l'attestato di proscioglimento dalla scuola elementare inferiore.

Ciò posto, che cosa occorre effettivamente in Italia per essere elettore politico ed amministrativo? Ben poca cosa, cioè saper leggere a stenti e scrivere come meglio si possa.

È per questo che la vostra Commissione quando ebbe osservato che tutti i provvedimenti ora proposti, coi quali in talune parti essenziali si modificano i procedimenti della revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative ritenne che, se non altro, si consegue quello che è importantissimo, cioè la dimostrazione che almeno l'elettore sappia leggere e scrivere. A voler parlare chiaro, tutti gli altri requisiti di capacità e qualità d'impiegati, di accademici, ecc., sono requisiti superflui sempre che si possa dimostrare l'umilissimo requisito del proscioglimento dall'obbligo della istruzione obbligatoria.

E quel che è più, questo disegno di legge non ha affatto menomato questo essenziale requisito per ottenere l'iscrizione nelle liste. Esso prescrive che, mancando anche l'attestato dell'ispettore scolastico - e non è sempre facile poterlo ottenere quando l'età dell'elettore è piuttosto grave e non gli rimane traccia o ricordo della istruzione conseguita nella scuola primaria, - il cittadino può ottenere un titolo equipollente presentandosi al pretore assistito da un maestro elementare, sottoporsi innanzi a lui a quel tale esame che si ritiene necessario pel passaggio dal corso inferiore elementare al corso superiore.

Quindi, allorchè la Commissione ha visto che almeno con la uniformità dei giudici, con la uniformità dei termini, con la uniformità dei procedimenti, coi ricorsi aperti a Commissioni locali ed a Commissioni provinciali d'appello coll'intervento dell'autorità giudiziaria, con la responsabilità altamente dichiarata e confermata con sanzioni penali, responsabilità che non è solo collettiva del collegio, ma è personale per ciascun membro del collegio, si raggiungeva tale intento, il vostro Ufficio, ripeto, ha dichiarato che, senza dubbio, vi sarebbe altro da aggiungere, e questo man mano potrà ottenersi; ma quello che ora si ottiene è talmente tanto solenne utilità che può, se non altro, assicurare, per quanto è possibile negli istituti umani la identità dell'elettore e la genuinità del voto che egli deve manifestare.

Epperò, attesa l'urgenza, e per non esporre poi al rischio rinviando all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge per talune modificazioni, al rischio, dico, di non vederlo presto approvato ed attuato, il vostro Ufficio ha espresso

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

al Senato il voto che esso possa impartire la sua approvazione.

E si noti bene l'Ufficio non ha invocato l'alta dottrina del Senato, perchè non si dice che tutto nella legge è perfetto e non siavi molto da discutere e forse da modificare, ma si è appellato all'alta saviezza ed alla prudenza del Senato, cioè a quella virtù che deve consigliare alle Assemblee nelle sue deliberazioni, di guardare alle conseguenze di esse, ed in tal caso le conseguenze sono buone, perchè sono conformi alla giustizia ed alla verità. Quindi la vostra Commissione prega il Senato di non indugiare l'approvazione al presente disegno di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo scopo di questa legge fu innanzi tutto quello di riparare a vari inconvenienti che erano avvenuti per la redazione delle liste elettorali.

Oramai nella maggioranza dei comuni del Regno le liste elettorali erano viziate, perchè vi si erano introdotti i nomi d'individui che non godevano i requisiti dalla legge prescritti per esercitare il diritto del voto.

A questo scopo io credo che le disposizioni che voi avete letto, bastino a riparare a quello che noi volevamo evitare.

In quanto al magistrato redattore delle liste e al tempo stesso sindacatore, noi credemmo di venire ad un sistema il quale non poteva essere migliore. Si sa per prova che spesso i Consigli comunali nelle loro maggioranze, tutte le volte che s'avvicinano le elezioni e che vi è il pericolo che i membri dei Consigli medesimi non fossero rieletti, gonfiano le liste coi nomi di individui che non meritano di essere iscritti, falsano quindi l'origine della rappresentanza locale.

Da ciò il magistrato locale che oggi si stabilisce, il quale sarà costituito in guisa che in esso non solo sia rappresentata la maggioranza del Consiglio, ma anche la minoranza.

Si era verificato in quanto agli appelli che vi era dissonanza, fra le due magistrature, cioè a dire tra la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione provinciale, l'uno magistrato

per le liste amministrative, l'altro per le politiche.

Questi due magistrati, questi due sistemi di redazione produssero degli errori tali e direi anche degli abusi tali che bisognava porvi riparo.

Il concetto dell'onor. Cancellieri di volere un magistrato mandamentale e di rimettere tutti all'autorità giudiziaria, non credo che sia il migliore.

Innanzitutto io devo confessare al Senato che, meno l'autorità giudiziaria prende parte in questioni politiche, più conserva quell'aria d'indipendenza e d'imparzialità, di cui ha di bisogno; e noi dobbiamo mirare a che questo riesca.

Ora ne ha abbastanza la magistratura di cotesti affari, e voler poi fare di essa la base principale per la costituzione dello elettorato, non mi parrebbe nè utile, nè conveniente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Si contenti dunque l'onorevole Cancellieri di quello che fu fatto.

Leggi perfette non ce ne sono, e le modificazioni delle medesime nascono dall'applicazione che se ne fa.

Se nell'applicazione di questa legge sorgerà qualche bisogno, come ne è sorto nella legge che abbiamo modificato, il potere esecutivo farà il suo dovere di portare una nuova legge al Parlamento, affinchè si avvicini a quel perfetto ordinamento cui tutti miriamo; non bisogna, in vista del meglio, ritardare il beneficio del bene.

Quindi io prego il Senato di consentire alle esortazioni che gli vennero fatte dal relatore dell'Ufficio centrale e di votare la legge quale è stata presentata.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Osservo che bisognerà discutere e votare le varie parti dell'articolo primo una per una e votarle per divisione, come se fossero altrettanti articoli staccati, salvo poi a leggere ed a votare per ultimo il preambolo dello stesso, che enumera gli articoli modificati quando sia stato stabilito quali articoli sono stati modificati e come.

Il primo articolo modificato è il seguente:

Art. 15. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 18.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Ho domandato la parola per raccomandare al signor ministro che nel regolamento, il quale sarà decretato per l'esecuzione di questa legge, si tenga conto della utilità, che tanto nelle domande, quanto negli esemplari delle liste e degli elenchi, sia indicata la condizione dell'elettore, o del cittadino, di cui si propone l'iscrizione.

Non basta l'indicazione sola del nome, del cognome e della paternità, occorre, come altronde prescrive la legge tuttora vigente, che si aggiunga la condizione; tanto più che la condizione è necessaria sempre, ma essenzialmente nei casi di omonimi, per identificare e specificare l'individuo.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 15 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 17. Il quindici dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo

anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 18. Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° i titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3° le condizioni di domicilio civile o politico, e di abitazione, per gli effetti degli articoli 13, 24, 47. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e, se il comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1° dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. All'articolo 18, paragrafo ultimo, la vostra Commissione avrebbe creduto utile che invece di dire, la domanda deve essere *sottoscritta*; si fosse detto invece: *scritta e sottoscritta*, e quest'osservazione vien ripetuta nella sua relazione. Ma in sostanza, poichè quando si dubita di un tale requisito essenziale, l'elettore può essere sempre sottoposto ad esame; la vostra Commissione ha lasciato correre; ma se nel regolamento che dovrà farsi si può aggiungere anche questa condizione, si aggiungerà una precauzione utile, degna di essere raccomandata al Ministero, imperocchè in nessuna parte verrebbe alterata la legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole relatore ha ragione: ove dubbio sorga, è nella Commissione il diritto di poter ordinare a colui che chiede di poter essere iscritto come elettore di far l'esame, e scrivere sotto la dettatura con quei modi che si fa, in guisa che c'è il rimedio sufficiente affinché non si verifichi che analfabeti possano essere iscritti nella lista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 18; chi lo approva veglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La prova voluta dal 1° paragrafo dell'articolo 2 deve risultare da certificato scolastico autentificato dall'ispettore scolastico del circondario.

Gli ispettori scolastici circondariali devono autenticare i certificati scolastici di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria.

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

Le condizioni richieste dal numero 5 dell'articolo 2 della presente legge debbono essere comprovate da un'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo e rilasciata insieme al foglio di congedo.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti esibiti.

(Approvato).

Art. 26. È istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 26.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Il signor ministro ha detto dianzi che nella formazione di questa Commissione è garantita la rappresentanza della minoranza. Ma io non credo che, votando ogni consigliere per un nome, si possa ottenere la desiderata rappresentanza della minoranza.

In trenta consiglieri la maggioranza è composta di 24, e la minoranza di 6; dovendosi nominare quattro commissari col voto unico, la minoranza darebbe al suo candidato non più di 6 voti, ed altrettanti ne darebbe la maggioranza a ciascuno dei suoi quattro candidati, perchè 6 per 4 fa 24.

Si avrà quindi inevitabilmente parità di voti per cinque candidati, e non la legge, ma la sola anzianità fra tutti i candidati potrebbe dare la rappresentanza alla minoranza del Consiglio.

Io accetto il concetto del ministro, che, cioè, la minoranza abbia la sua rappresentanza, ma credo che l'aritmetica non si presti a ciò.

Invero, a norma della legge comunale e provinciale, la maggioranza, come ho detto, si compone di quattro quinti e la minoranza di un quinto nei Consiglieri comunali; epperò sarà sempre il caso di non poter dare i consiglieri della minoranza più di un quinto dei voti.

Avvertasi che per i membri della Commissione provinciale per gli appelli elettorali, politici secondo la legge in vigore, dovendosi nominare tre commissari, si vota per due, in modo che la nomina del terzo è riserbata alla minoranza.

Perchè non mantenere questo medesimo sistema nel presente disegno di legge per la nomina dei tre componenti elettivi della Commissione provinciale?

Non faccio proposte, ma prego il signor ministro di tener conto di queste mie osservazioni e trovar modo, affinchè la minoranza non manchi di essere rappresentata nelle Commissioni comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda Andrea, relatore, ha la parola.

Senatore CALEND A., *relatore*. Il senatore Cancellieri fa risorgere la gravissima questione della rappresentanza della minoranza, che scientificamente è stata già risolta nel senso che nelle assemblee le minoranze debbono avere la loro parte di rappresentanza.

La questione però è ancora viva e non risolta rispetto ai migliori procedimenti per raggiungere lo scopo.

In Italia si usa il sistema del voto *limitato*, cioè del voto dato ad un numero minore di quelli che debbono essere eletti, come si è praticato nelle elezioni politiche a scrutinio di lista e come si pratica ora per le elezioni amministrative comunali e per la Commissione provinciale elettorale.

Ma l'onorevole Cancellieri sa che il modo che ora si propone del voto unico è forse il più antico e fu assai lodato dal compianto Genala. Per esso i consiglieri non possono votare che scrivendo un sol nome pe' vari membri da eleggere, e con questo metodo è assai facile che ogni gruppo di elettori possa avere la sua rappresentanza.

L'onorevole Cancellieri, che è tanto pratico non solo degli usi ne' piccoli comuni ma an-

che degli abusi che si commettono nelle amministrazioni comunali e provinciali, saprà pure che si può facilmente conseguire anche il posto della minoranza da una maggioranza che non sia troppo sparuta, ed è cosa nota che dovendosi eleggere tre commissari scrivendo solamente due nomi nella scheda, si possono ripartire i voti in modo da ottenere anche il posto della minoranza.

Ora, se dopo tale esperienza si è mutato sistema, io non dico in verità che il sistema del voto unico che è pure il più antico in genere, fin dal 1846, e che è seguito ora in Grecia, e fu praticato nel Brasile, possa far conseguire un effetto sicuramente più utile che non il voto limitato; ma non deve essere respinto senza un esperimento.

Io avrei preferito il voto *cumulativo*, pel quale l'elettore può dare ad uno stesso nome tanti voti per quanti sono i membri da eleggere; ma, ripeto, sono metodi diversi de' quali presso varie nazioni si va facendo esperimenti, come si comincia l'esperimento del voto per *quoziente*, introdotto da Hare, assai commendato da riputati scrittori come quello che meglio si avvicini alla verità. Ma non è di facile e semplice esecuzione.

Io quasi, se mi si permette, direi all'onorevole Cancellieri che preferisco il modo di votare dettato da Beppe Giusti quando disse:

Che i più tirano i meno è verità,
Posto che sia nei più senno e virtù.
Ma i meno, caro mio, tirano i più,
Se i più trattiene inerzia o asinità.

Il punto essenziale è di non far prevalere garbugli a danno della libera volontà dell'elettore.

Il voto unico che ora viene proposto è uno sperimento.

Io non affermo che debba riescire migliore degli altri; ma senza dubbio è il più semplice ed il più antico, e quando sono molti gli elettori a votare dà affidamento che il gruppo degli elettori della minoranza senza meno può conseguire una proporzionale rappresentanza.

Quindi per queste considerazioni la vostra Commissione non ha fatto veruna obiezione alla modificazione introdotta nella legge.

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore CALEND A., *relatore*. Piuttosto la

obbiezione va fatta sul modo pratico di poter conseguire la nomina della Commissione.

I membri, 4 o 6 che sieno della Commissione comunale, vengono eletti dai Consigli comunali.

Ora è chiaro che perchè sieno eletti a primo scrutinio, per lo meno debbono votare sedici consiglieri per quattro commissari e diciotto per sei commissari. Intanto tutti sanno che gli affari delle aziende comunali possono essere trattate dai Consigli comunali in prima od in seconda convocazione, eccetto che non sia espressamente prescritto nella legge, che debbano essere trattati in prima convocazione; ed in seconda convocazione il numero legale è di tre, compreso il sindaco. Epperò vi sarebbe il numero legale dei consiglieri, senza la possibilità della nomina dei commissari elettorali.

È importante che sia dichiarato nel regolamento il modo della nomina della Commissione, anche per la considerazione seguente.

Nella legge in esame vien dichiarato che qualora un Consiglio comunale o l'autorità comunale non adempia nel tempo indicato agli obblighi che ad essa sono conferiti, il prefetto spedisce un commissario per eseguire, o far eseguire l'incarico negletto, e nello stesso tempo deve fare rapporto al procuratore del Re sui motivi dell'invio del commissario per il procedimento penale.

Ora si capisce che un Consiglio comunale può aver compiuto tutto ciò che la legge prescrive, senza conseguire la nomina della Commissione, ed è chiaro che in tal caso la responsabilità personale o collettiva non può mai avverarsi.

Quindi con la introduzione del voto unico è necessario che sia dichiarato nel regolamento che la nomina della Commissione debba essere fatta in prima convocazione del Consiglio comunale. Non trattasi di modificare l'articolo di legge ma di chiarirlo, e ciò non esce dalle attribuzioni del potere esecutivo; la vostra Commissione non ha creduto, per questo, che dovesse essere rinviato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore senatore Auriti.

Senatore AURITI. Una sola osservazione all'onore senatore Cancellieri sul principio della rappresentanza delle minoranze.

La rappresentanza delle minoranze è una garanzia, è un nuovo principio del moderno diritto

elettorale. Ma le minoranze debbono aver sempre una rappresentanza? Quel diritto è forse assoluto? No.

Le minoranze troppo piccole non hanno diritto ad essere calcolate. La rappresentanza è concessa alle minoranze che hanno un certo valore, corrispondente a un certo numero rapporto al totale; dare la rappresentanza a tutte anche alle minime d'importanza sarebbe un eccesso.

Ora il massimo vantaggio che voi potete ottenere per le minoranze sta appunto nel limitare quanto più è possibile il numero dei nomi che si scrivono nella lista, sicchè quando si deve scrivere un nome solo nella scheda, ci è quanto basta ad assicurarne le legittime pretese della minoranza.

In una riunione di trenta (che è il caso previsto dal senatore Cancellieri), assicurare un nome a sette contro 23 della maggioranza è concessione sufficiente, ma anche sei potranno avere un rappresentante se non accada il fatto eccezionalissimo che tutti e quattro gli altri eletti dalla maggioranza siano più anziani.

Non si domandi dippiù.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Ho domandato la parola soltanto per giustificare il mio appello alla logica ed alla aritmetica.

La legge ha stabilito, quale sia il numero della rappresentanza nei Consigli comunali, e l'aritmetica mi risponde che il quinto dei consiglieri non può dare che un quinto di voti.

Dimodochè, ventiquattro possono dare 6 voti a ciascuno dei candidati della maggioranza, e i sei possono dare 6 voti al proprio candidato della minoranza e non più. In questo caso si avranno cinque candidati, tutti con ugual numero di voti, e allora sarà questione di eventuale anzianità, per cui non il criterio del merito e della attitudine, ma quello dell'età sarà prevalente nella scelta del commissario tra il candidato della minoranza ed il meno anziano fra i quattro candidati della maggioranza.

È certamente nel desiderio e nella convinzione di tutti, che ci sia la rappresentanza della minoranza nelle Commissioni. Questo è pure il mio desiderio, e vorrei, ma non credo, che nella pratica questo desiderio potesse essere soddisfatto. I ragionamenti, che si sono svolti con-

tro la mia osservazione, non mi hanno persuaso, e non credo possano avere persuaso gli onorevoli miei colleghi per credere, che il disegno di legge assicuri realmente la rappresentanza della minoranza. Tengo a ritenere inoppugnabile la mia osservazione, siccome quella che è basata sull'aritmetica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colocci.

Senatore COLOCCI. Mi pare che la disposizione di questo articolo nell'applicazione pratica manchi di qualche cosa, ed appunto sento che anche il senatore Cancellieri ha notato come possa avvenire che questo numero di tre voti sia ottenuto da un numero maggiore di quelli che devono entrare a far parte della Commissione. Non vi è bisogno di molta aritmetica per capire che in un consiglio di trenta consiglieri potrebbero benissimo esservi sei o più individui i quali riportassero il numero di voti richiesto dalla legge.

In questo caso essendo in numero maggiore di quello che deve contenere la Commissione, come si risolverebbe il dubbio per stabilire quali sono coloro che debbono essere definitivamente nominati a farne parte, e quali esclusi?

Senatore CALEND A., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. In realtà il caso che si presenta dall'onor. Colocci è quello più ovvio, cioè della parità di voti. In tal caso, dopo un secondo esperimento, sarà il più anziano ad entrare nella Commissione.

Niente peraltro vieta che quando si presenta il caso indicato dal senatore Colocci si possa procedere al ballottaggio. Quindi credo che non sia più oltre da indugiare sull'argomento, perchè, ripeto, tra i metodi molto studiati ed applicati per la rappresentanza della minoranza, questo del voto unico è il più semplice.

Io non dico che con questo si raggiunga sempre lo scopo. Se così fosse, non si continuerebbero, come sa l'onor. Colocci, gli studi sull'argomento. Anzi mi sovviene che in Ginevra si adoperò l'altro metodo della *concorrenza delle liste*, pel quale gli elettori si dividono per condizione di professioni liberali ed industriali in altrettante liste. Epperò, se dopo l'esperimento del voto limitato, il quale contro

una maggioranza, non dico strapotente, ma considerevole, non basta a tutelare la minoranza, vuolsi tentare altra via, che pure non è ignota, perchè non si dovrebbe permettere?

Senatore COLOCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COLOCCI. Io non ho nessuna difficoltà da opporre al metodo proposto nel presente articolo; semplicemente io domandava che qualcuno mi usasse la cortesia di sciogliermi un dubbio: Nel caso possibile che sopra 30 consiglieri votanti ci siano parecchi nomi che abbiano riportato egual numero di voti, come si procederà alla eliminazione degli eletti in soprannumero tra quelli che hanno ottenuto egual numero di nomine?

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Per la ipotesi non facile, ma possibile, messa innanzi dal senatore Colocci, è precisamente il caso che nel regolamento si determini il modo di procedere sia per anzianità, sia per nuova votazione.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Un cortese vicino ed amico mi ha suggerito un'idea che sottopongo all'apprezzamento del signor ministro, quella cioè dell'astensione del sindaco nella votazione per la nomina della Commissione.

A dir vero, non sembra conveniente che il sindaco abbia a prendere parte alla votazione per la scelta dei membri di una Commissione, ch'egli per legge dovrà presiedere.

Veda il signor ministro, se non sia possibile tener conto di questa proposta nel regolamento, poichè, come bene ha osservato un mio collega, sarebbe questo il mezzo più opportuno perchè la minoranza del Consiglio comunale possa avere con certezza la sua rappresentanza in seno della Commissione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il sindaco è anche consigliere e quindi ha diritto al voto. Il solo rimedio è quello indicato dall'onorevole relatore.

O prevarrà l'anzianità, o si procederà al secondo scrutinio.

Non c'è altro rimedio.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1893-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

PRESIDENTE Nessun altro domandando di parlare pongo ai voti l'art. 20; chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 21. Se il Consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il Consiglio è ricostituito. Se il Consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

(Approvato).

Art. 22. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

(Approvato).

Art. 23. Trascorso il termine di cui all'art. 17, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

(Approvato).

Art. 24. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano presentata domanda documentata, a termini degli articoli 18 e 19, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti pe' quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, si deve apporre relativa annotazione.

Nei comuni divisi fra più collegi elettorali, la Commissione deve compilare liste ed elenchi distinti per collegi.

Ogni elettore deve essere iscritto nella lista del collegio nel quale egli ha l'abitazione al

tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel comune, è iscritto nella lista del collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 18.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato al domicilio politico a termini dell'articolo 13.

Il mutamento d'abitazione da uno ad altro collegio non produce variazione nelle liste se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 13.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, per i quali la cancellazione è proposta, e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

(Approvato).

Art. 25. A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Gli esattori entro il 31 dicembre devono trasmettere ai comuni una copia dei ruoli certificata conforme.

Prima del 15 dicembre, gl'Istituti di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire all'ufficio comunale, per gli effetti dell'articolo 88, l'elenco degli individui abitualmente soccorsi durante l'anno precedente.

(Approvato).

Art. 26. La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali motivati, sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari e accennate le ragioni del dissenso.

(Approvato).

Art. 27. Non più tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'articolo 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

(Approvato).

Art. 28. Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

(Approvato).

Art. 29. La pubblicazione prescritta dall'articolo 27 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

(Approvato).

Art. 30. La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di 3 giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 31, 35 e 39, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la

notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

(Approvato).

Art. 31. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

(Approvato).

Art. 32. La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia, che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della provincia, de' comuni o delle Opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 22 e per l'applicazione delle pene relative.

Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 27, e non più tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:

1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2. la lista, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive complete dell'anno precedente;

3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14;

4. i tre elenchi di cui all'articolo 24, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni

e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5. i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

(Approvato).

Art. 34. La Commissione provinciale:

1. esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Per la Commissione provinciale nel disegno di legge non è preveduto il caso dello scioglimento del Consiglio provinciale che dovrebbe nominare la Commissione, come è preveduto per la Commissione comunale.

Per la Commissione comunale è detto che qualora il Consiglio comunale è sciolto, allora funziona la Commissione dell'anno precedente.

Per la Commissione provinciale può verificarsi lo stesso caso, dello scioglimento del Consiglio provinciale, mentre non possono essere sospese le operazioni elettorali.

Chi è che nomina la Commissione? È la Commissione dell'anno precedente, o sarà quella Commissione straordinaria che a termine dell'articolo 239 della legge comunale e provinciale piglia il posto del Consiglio provinciale? Essendosi detto per la Commissione comunale che funziona quella dell'anno precedente, e non essendosi ripetuta la stessa avvertenza per la Commissione provinciale potrebbe credersi che, sciolto il Consiglio provinciale, spettasse alla Commissione straordinaria che tiene il posto del Consiglio provinciale, la nomina della Commissione.

Ma poichè questa Commissione straordinaria non è composta che di 4 membri presieduta dal consigliere delegato, non sarebbe in grado di nominare la Commissione. Quindi si fa espressa preghiera all'onor. ministro perchè nel regolamento si dica che è applicabile per la Commissione provinciale, nel caso che il Consiglio provinciale sia disciolto, la disposizione prevista per il caso dello scioglimento del Consiglio comunale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo accetta la raccomandazione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 34 che ho letto; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra 5 giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 30, debbono essere notificate agl'interessati entro il giorno 20 giugno.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio, sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

(Approvato).

Art. 36. L'elezione del deputato in qualunque giorno segua si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità del precedente articolo; e gli elettori votano nella sezione sulla cui nota sono iscritti a termini dell'articolo 48. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 40.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono esser fatte dalla Commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 15, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

(Approvato).

Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del collegio, fatta a termini dell'art. 35, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'art. 35 il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori: od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno della lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 35, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 35 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte di appello contro il decreto della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Nel complesso delle disposizioni di questo disegno di legge cam-

peggia l'idea di rendere meno dispendioso, che sia possibile, il ricorso ai magistrati. Infatti si è stabilita la massima, che possano notificarsi i ricorsi, negli stadi amministrativi, dagli uscieri di pretura o di conciliazione. Potrebbe però nascere il dubbio, poichè non se ne parla nella legge, che non possano essere adibiti gli uscieri di pretura o di conciliazione per notificare i ricorsi prodotti innanzi alla Corte d'appello.

Non credo fondato tale dubbio, poichè per simili ricorsi non è applicato il rito ordinario, ma bensì un procedimento speciale e semplice, tanto che persino non è richiesto il ministero del procuratore legale e non occorre alcuna spesa, nè tampoco è applicabile la tariffa giudiziaria.

Tuttavia credo utile che nel regolamento per l'esecuzione della legge si dica espressamente, che i ricorsi alla Corte d'appello possano notificarsi anche dagli uscieri di conciliazione, i quali adesso, dopo l'ultima riforma sui giudici conciliatori, sono considerati come uscieri giudiziarii.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prenderò in esame ciò che l'onorevole Cancellieri desidera, e se vedrò che possa combinarsi nel senso che gli uscieri di pretura o di conciliazione possano notificare anche i ricorsi alla Corte d'appello, lo farò; ma è materia da studiare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 37; chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima delibera-

zione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

(Approvato).

Art. 39. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

(Approvato).

Art. 40. La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 36.

(Approvato).

Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

(Approvato).

Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista definitiva del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio, e le note degli elettori delle sezioni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo ora per porlo ai voti il preambolo dell'art. 1 del progetto che enumera tutti gli articoli modificati e che sono stati approvati:

Art. 1.

Agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 della legge 24 settembre 1882, n. 999, emendata dalla successiva legge del 5 maggio 1891, n. 210, sono sostituiti i seguenti:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 1 nelle sue rispettive parti, che, come ho detto, furono già approvate.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'articolo 2, pel quale è implicita l'avvertenza che ho già fatto per l'art. 1, cioè che discuteremo e voteremo per divisione le singole parti.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Ho chiesto la parola per far osservare che tutto l'articolo secondo non fa che ripetere, salvo qualche minima variazione, le disposizioni approvate innanzi, che sono quelle per la legge elettorale politica da applicarsi alla legge elettorale comunale.

Quindi se l'onorevole nostro presidente volesse

tralasciarne la lettura, trattandosi di disposizioni già approvate per la legge elettorale politica, anche per abbreviare il lavoro, credo che potrebbe farlo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone che io ometta la lettura di quest'art. 2, e che soltanto si mettano ai voti le parti successive, indicandole col loro numero senza rileggerle dacchè si trasportano nella legge elettorale comunale le disposizioni che esistono nella legge elettorale politica.

Senatore CANCELLIERI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Ho chiesto la parola per dichiarare che le osservazioni fatte sugli articoli già votati valgono anche per quelli che si pongono ora in discussione.

PRESIDENTE. Si continua la lettura.

Art. 32. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 35.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28.

(Approvato).

Art. 33. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 34. Il 15 dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere inseriti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 35. Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune: se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al quarto capoverso dell'art. 19.

(Approvato).

Art. 36. La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile, che ne attesti il motivo.

La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

(Approvato).

Art. 37. È istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elet-

torali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 42.

(Approvato).

Art. 38. Se il Consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il Consiglio è ricostituito. Se il Consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

(Approvato).

Art. 39. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

(Approvato).

Art. 40. Trascorso il termine di cui all'articolo 34, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

(Approvato).

Art. 41. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di es-

sere elettori nel comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 35 e 36, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è di ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 28, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

(Approvato).

Art. 42. La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei Commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.

(Approvato).

Art. 43. Non più tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto delle provincia l'affissione degli avvisi.

(Approvato).

Art. 44. Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

(Approvato).

Art. 45. La pubblicazione prescritta dall'articolo 43 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

(Approvato).

Art. 46. La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui gli articoli 47, 51 e 55, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la

notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

(Approvato).

Art. 47. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 43, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiarare di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la iscrizione può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che crederà utili alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

(Approvato).

Art. 48. La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte di appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 39 e per l'applicazione delle pene relative.

(Approvato).

Art. 49. Spirato il termine in cui al precedente articolo 43, e non più tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:

1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
2. la lista definitiva completa dell'anno precedente;
3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 28;
4. I tre elenchi di cui all'articolo 41, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni

e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5. i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione provinciale entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

(Approvato).

Art. 50. La Commissione provinciale:

1. esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro per i quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.
(Approvato).

Art. 51. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

(Approvato).

Art. 52. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 56.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 32, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 28, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

(Approvato).

Art. 53. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del comune, fatta a termini dell'articolo 51, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gli interessati di cui nel secondo capoverso dell'art. 51, il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 51, a pena di nullità qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 51 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

(Approvato).

Art. 54. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte,

sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

(Approvato).

Art. 55. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

(Approvato).

Art. 56. La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro 5 giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 51.

(Approvato).

Art. 57. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 47 e 53, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di 5 centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

(Approvato).

Art. 58. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni.

(Approvato).

Art. 59. Il ricorso alla Corte di appello contro i decreti della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo ora il preambolo dell'articolo 2 che enumera gli articoli della legge comunale e provinciale che vengono sostituiti da quest'art. 2.

Art. 2.

Agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1889, sono sostituiti i seguenti:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni penali.

Art. 3.

All'art. 89 della legge elettorale politica ed all'art. 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:

Art. (a). Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli

elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L. 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti non solo l'articolo, ma anche la prima parte che si riferisce al titolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da L. 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

(Approvato.)

Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire tremila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

(Approvato).

Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire duemila e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso.

(Approvato).

Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

(Approvato).

Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo terzo testè votato nelle singole parti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 4.

All'articolo 26 del testo unico della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

Art. 26. La contribuzione pagata *pro indiviso* dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda Andrea, relatore.

Senatore CALEND A., *relatore*. La disposizione contenuta in questo articolo ha dato luogo ad una lunga discussione in seno alla Commissione centrale, perocchè, come si scorge, essa non è punto chiara. Effettivamente nel progetto ministeriale che fu presentato alla Camera dei deputati vi erano nettamente indicate le due ipotesi contenute nell'articolo 26; e per ciascuna delle due ipotesi era data la risoluzione propria ed acconcia, ed è quella

che la vostra Commissione nel proporvi l'approvazione dell'articolo 4 ha inteso e ritenuto; ed ora chiede se il Ministero di questo articolo ritiene la interpretazione espressa nella relazione del vostro Ufficio centrale. Nell'articolo 21 della legge comunale e provinciale si dichiara, che si ha diritto all'iscrizione nelle liste quando si paghi una contribuzione diretta di qualunque natura.

Per le parole dell'articolo 26 che ora si esamina sembra che sia stato modificato anche l'articolo 21 della legge di sopra detto (ciò che non è) nel contemplare l'ipotesi della contribuzione *pro indiviso*, per la quale si vanta diritto all'iscrizione dai varii interessati. Ora in questo articolo si dichiara che la contribuzione pagata *pro indiviso* dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

La vostra Commissione intende che questa sia la prima ipotesi; quindi qualunque sia la natura della contribuzione diretta, anche che sia contribuzione di un solo centesimo, se deriva dalla qualità ereditaria, basta a ciascuno degl'interessati per l'iscrizione nella lista.

Se poi la contribuzione proviene da altro titolo di proprietà è necessario che ripartita la contribuzione *indivisa* tra gl'interessati la quota d'ogni censito debba superare le lire cinque per avere diritto all'iscrizione nelle liste degli elettori.

E tale è stata l'interpretazione o almeno l'intendimento anche dell'altro ramo del Parlamento, ed esso emerge dalla relazione che precede questo disegno di legge. In essa si dice: « considerata la necessità di aumentare la contribuzione quando si presenta l'ipotesi del censo *indiviso* per evitare che a furia di simulazioni di atti di compra e vendita si potessero improvvisare elettori senza che abbiano il menomo diritto all'iscrizione, si è stabilito il *minimum* della contribuzione in lire 5, com'è per le tasse comunali.

Ora la vostra Commissione ha avvertito che precisamente quando il censo deriva da un altro titolo attributivo di proprietà può avverarsi il caso di simulazione di compra e vendita, ma quando il censo proviene dalla qualità di erede non può avvenire la simulazione in atti attributivi di proprietà.

Spiegando quindi meglio e più chiaramente l'art. 26 con una interpretazione dirò autentica,

per non rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento, si ricordi al Governo che l'articolo 26 debba interpretarsi nel senso che in esso sono prevedute due ipotesi: quando la contribuzione è pagata *pro indiviso* e proviene dalla qualità di erede, qualunque sia l'ammontare o la natura della contribuzione essa basta per l'iscrizione di ciascuno degl'interessati; quando la contribuzione provenga da altro titolo attributivo di proprietà, allora occorre la condizione che essa debba superare almeno le lire cinque per ciascuno de' censiti.

Aggiungo di più che l'interpretazione da noi data all'articolo 36 è perfettamente conforme all'articolo quale dal Ministero fu dapprima presentato alla Camera dei deputati, nè la Camera ha detto parola in contrario a questa interpretazione quando riunì in un solo articolo di legge le due ipotesi che erano prima distinte.

L'Ufficio centrale propone quindi l'approvazione del detto articolo al Senato con tale interpretazione, e si domanda se il Ministero non ha nulla ad opporre a questa interpretazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La ragione per la quale fu modificata la legge vigente si fu per impedire la fabbrica di elettori ad uso di coloro i quali hanno bisogno di un numero di elettori che loro convenisse.

Noi intendiamo che con l'articolo si ovvia a cotesto inconveniente.

Non si intende perciò quando il diritto di proprietà deriva per ragioni di eredità che sia limitata la cifra. Si è limitata la cifra per le finte donazioni, per le finte vendite, per tutti quegli atti che si potessero fare a gusto di coloro che sono interessati e che servirebbero ad eludere le legge. Quindi il Ministero accetta l'interpretazione data dalla Commissione a questo articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 4; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 21 di detta legge è aggiunto il seguente paragrafo:

« La contribuzione proveniente da tasse comunali deve essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente ».

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. La vostra Commissione ha trovato anche lodevolissimo il provvedimento proposto dall'art. 5, cioè che per essere iscritto nella lista, in forza della tassa comunale che si paga, bisogna dare la prova del pagamento della tassa per l'anno precedente. Poichè è troppo ovvio, troppo noto il caso di elettori creati per mezzo di ruoli delle tasse comunali, come di bestiame ed altro. In essi s'iscrivono quanti cittadini si vuole. Questi, pagando cinque lire di tassa comunale, diventano elettori; ma compiuta l'operazione elettorale, cioè dato il voto, l'elettore improvvisato non paga la tassa; ed a lato al nome del contribuente si scrive *quota inesigibile*, e così, mi si passi la parola, con la legge viene canzonato il legislatore.

Si è provveduto quindi col richiedere che questi, se non altro, presenti il certificato di pagamento per l'anno precedente per avere così la prova che egli possa essere un elettore, vero come è stato un contribuente vero.

Però è necessario che si aggiunga, e non potendosi fare nella legge, può farsi nel regolamento, perchè nulla si muta alla legge, che egli sia iscritto anche come contribuente comunale per l'anno in cui si opera la revisione delle liste elettorali. In altri termini, non deve bastare il fatto di aver pagata la tassa per l'anno precedente, ma debba concorrere anche l'altra condizione che egli sia iscritto fra i contribuenti per l'anno in cui si opera la revisione delle liste elettorali.

L'Ufficio centrale fa preghiera al signor ministro affinchè di ciò voglia tenerne conto nella compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 21 che si modifica non può avere altro significato perchè sarebbe eludere

la legge se l'elettore presentasse la ricevuta del pagamento dell'anno precedente, e non fosse in atto proprietario. Se non fosse iscritto per l'anno in corso avrebbe perduto il diritto di essere elettore.

L'interpretazione data dall'Ufficio centrale, è proprio quella che deve avere l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 che ho letto; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

È soppresso l'ultimo paragrafo dell'articolo 19 di detta legge.

(Approvato).

Art. 7.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Non deve essere ignoto al Ministero dell'interno come uno dei mezzi artificiosi, che si adoperano per ottenere, nelle elezioni, maggioranze fittizie, sia la formazione delle sezioni, le quali fraudolentemente si compongono saltuariamente e non seguendo alcun ordine alfabetico o numerico. Sono frequenti i casi, in cui si concentrano tutti gli elettori più colti del partito di opposizione in unica sezione ed in locale molto distante da quelli delle altre sezioni, e non di raro in locali angusti e disagiati.

È comune poi il caso di combinarsi le sezioni in modo che gli Uffici provvisori riescano composti in maggioranza da elettori di parte municipale, e si sa quanta influenza eserciti nelle elezioni l'operato degli Uffici provvisori.

Credo perciò opportuno, che se non in questa legge, in cui pure troverebbe sede opportuna,

almeno nel regolamento, si ordini, che le sezioni siano formate contemporaneamente alla formazione delle liste, e che si segua nella loro composizione obbligatoriamente l'ordine progressivo, o numerico o alfabetico. Così sarà tolto ogni arbitrio alle Giunte comunali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore CALENDÀ A., *relatore*. L'inconveniente a cui ha accennato l'onorevole Cancellieri è purtroppo vero, ma il Ministero vi ha provveduto con un nuovo disegno di legge che è già stato presentato al Senato, e trasmesso per l'esame allo stesso Ufficio centrale che ha l'onore di riferire sul progetto ora in discussione.

Con questo nuovo progetto si provvede alla regolarità delle operazioni elettorali, e precisamente per la formazione delle sezioni vi sono disposizioni e precauzioni le quali assolutamente eliminano i pericoli, pur troppo veri, cui ha accennato l'onorevole Cancellieri.

Quando questo disegno di legge verrà in discussione innanzi al Senato, sarà allora il caso delle osservazioni che sul proposito potrà fare l'onorevole Cancellieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

È autorizzata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche ed amministrative in tutti i comuni del Regno, secondo le norme prescritte dalla presente legge per la revisione annua, salvo le seguenti speciali disposizioni.

(Approvato).

Art. 9.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge i Consigli comunali procederanno alla nomina dei commissari, di cui nel nuovo articolo 20 della legge elettorale politica e 37 della legge comunale e provinciale.

Entro un mese saranno straordinariamente

convocati i Consigli provinciali per la nomina dei commissari, di cui al nuovo articolo 32 della legge elettorale politica e 48 della legge comunale e provinciale.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Premesso che io mi associo alle dichiarazioni che accompagnarono le savie osservazioni dell'onorevole Cancellieri ed anche a quelle dell'onorevole relatore sulla utilità, convenienza ed opportunità che il disegno di legge approdi a buon fine, anche come prossimo esperimento intento a migliorare il nostro sistema elettorale, io restringo le mie parole ad un piccolo appunto sulle disposizioni transitorie all'art. 9.

Qui pongo il caso che dovendosi eseguire la legge 15 giorni dopo la sua pubblicazione si trovi un comune amministrato da un commissario regio, quando manchi, cioè, la Commissione precedente alla quale lo manderebbe la legge stabile. E mi fo ad escogitare più casi. Potrà mai avverarsi che sopra le vecchie liste il commissario regio ordini le elezioni generali per il solo compito di nominare la Commissione e poi sciogliersi? E quindi possa avvenire che nel volgere di 3 o 4 mesi si facciano due elezioni generali che noi sappiamo quale momentaneo turbamento, e anche duraturo, portino nel comune, specialmente se è una grande città, operosa ma amante di quiete, di ordine, e avente fiducia nell'avvenire, tenendosi, quanto è possibile, lontana dalla politica? Altra versione sarebbe quella di prolungare a quest'uopo di qualche mese i poteri del regio commissario; sarebbe una anormalità. A conciliare in qualche modo il transitorio collo stabile rimarrebbe un terzo partito, che il regio commissario nomini egli la Commissione, compito grave anche questo, ma che tuttavia preferirei inquantochè è da affidarsene alle qualità personali del commissario.

Ed anche perchè io sono sicuro che l'onorevole Crispi pensi tutt'altro che nominare degli uomini politici a commissari amministrativi.

Il paese non manca di amministratori illuminati, di magistrati severi, imparziali ed atti all'altissimo ufficio.

Io non oso far proposte, ma l'appunto che

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

nuovo alle disposizioni provvisorie merita l'attenzione dell'onor. Crispi. Desidero quindi il parere dell'onorevole ministro dell'interno anche perchè se qualche comune si trova nelle condizioni da me citate, possa prevedere a tempo quale sarebbe la sua posizione dinanzi al portato dell'art. 9.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'ipotesi prevista dal senatore Rossi è facile a risolversi. Egli chiede se, dovendo, alla pubblicazione della legge, fare la revisione delle liste, si trovi il Consiglio comunale sciolto, chi provvederà alla nomina di queste Commissioni?

Per me non vi è nessun dubbio che debba essere il commissario straordinario; in ogni modo anche di questo si potrà tener conto nel regolamento perchè non avvengano inconvenienti.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno, e mi bastano le dichiarazioni sue perchè l'art. 9 non passasse incensurato.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Il vostro Ufficio centrale è ben soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che questo argomento sarà oggetto di studio. Ed invero, se fosse indicato nella legge che la missione dei commissari regi ne' comuni, ove il Consiglio è disciolto, è anch'essa prorogata fino alla compilazione della nuova lista, il caso ben difficile, che c'è stato indicato dall'onor. preopinante senatore Rossi non potrebbe avverarsi. Ma tale disposizione transitoria manca.

Resta la condizione della prima applicazione della legge, quando non può esistere una Commissione dell'anno precedente che funzioni; e poichè essa di fatto non esiste, l'onorevole ministro ha dichiarato che nella condizione, in cui si trova il Comune, può spettare al commissario regio, il quale rappresenta il Consiglio, anche

la nomina di quei commissari, che dovrebbero essere nominati dal Consiglio.

Senonchè i miei colleghi della Commissione hanno riflettuto che l'articolo 38 del disegno di legge, poco fa approvato dal Senato, dichiara: « Se il Consiglio comunale è sciolto, al tempo designato per la nomina dei commissari, questo ha luogo appena il Consiglio è ricostituito », se il Consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente ». Per il che in forza di questo articolo può bene sorgere il dubbio, che la Commissione non debba essere nominata dal commissario regio, ma invece debba attendersi che sia ricostituito il Consiglio affinchè nomini la Commissione.

Non si tace che con questa interpretazione, la quale è letterale, perchè non sarebbe che la pura applicazione dell'articolo, si può verificare un grave inconveniente, cioè che il Consiglio debba essere rinominato sulle liste di cui ora si dichiara la condanna, e così rinominato possa poi far continuare sino a tanto che non sia rinnovato quel dirizzone non lodevole per cui fu necessità lo scioglimento del Consiglio. Quindi fra l'articolo 38 che contiene tali prescrizioni e l'altra interpretazione, data dall'onorevole ministro; anche a me sembra che possa bene il commissario straordinario, che rappresenta il Consiglio, divenire alla nomina della Commissione; ed in ogni modo conviene che la questione sia oggetto di studio da parte dell'onorevole ministro, come egli ha promesso.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI (*della Commissione*). Io individualmente, credo che sia chiarissimo il senso dell'articolo ed il modo di applicarlo, perchè l'art. 38 delle modificazioni alla legge comunale e provinciale, corrispondente all'art. 21 della legge politica, prevede due casi.

Se è sciolto il Consiglio comunale vediamo a che cosa bisogna provvedere.

A nominare i membri della Commissione elettorale?

Si attende che si ricostituisca il Consiglio comunale.

Si deve procedere alla formazione delle liste?

Questo è un altro caso; ed allora, siccome le liste si devono fare dalla Commissione elet-

torale, poichè questa non ancora esiste, si ricorre alla Commissione antecedente, che si suppone già nominata, e così si prolungano le sue funzioni.

Questo è il caso ordinario, adesso siamo nel caso di passaggio, per la prima attuazione della nuova legge.

A ciò provvede, in prima linea, l'articolo 9: « Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge i Consigli comunali procederanno alla nomina delle Commissioni, ecc. ».

Dunque nel primo momento si tratta, non di formare le liste elettorali, ma di procedere alla nomina dei commissari.

Chi è che procederà alla nomina di questi commissari?

Tutti i Consigli comunali benchè formati con le attuali liste elettorali che noi abbiamo stigmatizzate.

Ma la legge dice che ove il Consiglio è sciolto si attenda la ricostituzione del Consiglio, ed il nuovo Consiglio nominerà questi commissari, dunque il Consiglio deve ricostituirsi, ed è necessità che l'elezione si facciano con le antiche liste. Se i Consigli attuali già nominati per effetto di quelle liste procedono alla nomina dei commissari, perchè non potranno eleggerli i nuovi da nominarsi su le stesse liste?

Nel caso che si dovesse procedere alla formazione delle nuove liste elettorali, non esistendo la supposta Commissione elettorale antecedente, il problema sarebbe grave, e bisognerebbe ricorrere per la risoluzione ai principii di analogia; ma quando si tratta unicamente di eseguire la prima parte dell'articolo, cioè la nomina dei commissari, e abbiamo una disposizione espressa del testo che dice: Se il Consiglio comunale è sciolto quando si deve procedere alla nomina dei commissari, si attenderà la ricostituzione del Consiglio, la disposizione si può e si deve eseguire senza difficoltà.

Nè, secondo me, è da temere ciò che dice il collega Rossi, che si dovesse fare una riunione del Consiglio appositamente per poter procedere alla nomina dei commissari, salvo a suo tempo la ricostituzione normale. No.

Per la nomina della Commissione elettorale si attenderà la ricostituzione normale del Consiglio disciolto.

Forse potè essere una mancanza il non avere

provveduto espressamente con una disposizione speciale, in modo da assicurare la più pronta attuazione completa della nuova legge, ma per conto mio non ammetto che per questo si debba violare nell'applicazione il testo della legge, che la Camera ha approvato e che noi andremo a votare. Nè si potrebbe supplire col regolamento, tanto più che questo art. 38, come ho già detto, è identico all'articolo 21 relativo alle liste elettorali politiche. Anche in quell'articolo è disposto: Se quando si deve procedere alla nomina della Commissione comunale il Consiglio comunale è sciolto, bisogna attendere che il Consiglio si ricostituisca. Chi vorrebbe sostenere che in questo caso, nella prima attuazione della legge, le liste le faccia il commissario regio? No, ma vale lo stesso per le liste amministrative, poichè l'articolo è identico.

Il caso grave non è qui, perchè non siamo alla formazione di liste, ma alla nomina di commissari.

Chi li nomina? Il Consiglio; e se il Consiglio è sciolto si deve attendere che si ricostituisca il nuovo Consiglio, benchè sia una necessità di ricorrere un'altra volta alle antiche liste.

A me pare che questo sia abbastanza chiaro, e che non possano ammettersi altre interpretazioni.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Permetta l'onor. Aurit che io dissenta da lui.

Parmi che si confonda il procedimento ordinario col procedimento transitorio.

Le disposizioni che si discutono riguardano precisamente il periodo transitorio. Esse impongono termini fatali, perchè tutti i comuni del Regno a giorno fisso compiano determinate operazioni.

Quindi è il caso, come bene ha detto il ministro, della necessità di procedere nel giorno stabilito dalla legge alla operazione preliminare della revisione straordinaria delle liste, anche nei comuni, di cui i Consigli si troveranno sciolti.

In questi comuni, a norma della vigente legge, il commissario regio, assumendo per l'urgenza le funzioni del Consiglio, potrà nominare legittimamente la Commissione, e così la disposizione transitoria avrà la sua completa e legittima esecuzione. È risaputa la massima, che

in tutti gli organismi dei Corpi costituiti, non si abbia nè debba aversi discontinuità di funzioni, e che perciò non debba in verun caso mancare la rappresentanza dei comuni. Difatti la Giunta municipale nei casi urgenti può esercitare le funzioni del Consiglio; e così il regio commissario è investito delle stesse funzioni della Giunta municipale, attesa l'urgenza di compiere nel periodo transitorio gli atti, che il disegno di legge attribuisce al Consiglio comunale, potrà benissimo assumerne le funzioni, e dare esecuzione al disposto dell'articolo in discussione.

Nè havvi bisogno che di ciò si occupi il regolamento; poichè, indipendentemente da ogni nuova disposizione legislativa o regolamentare, la legge comunale vigente provvede sufficientemente nel modo sopra accennato. Sono molti i casi, in cui leggi speciali impongono a giorno fisso una data operazione ai Consigli comunali, ed in questi casi, se un Consiglio si è trovato disciolto, ha proceduto a quell'operazione il regio commissario con deliberazione di urgenza. La giurisprudenza amministrativa è stata sempre concorde nell'ammettere, non solo la legittimità, ma ben anco la irrevocabilità di tali deliberazioni.

Quindi, facendo plauso alle dichiarazioni fatte dall'onor. ministro e dall'onor. relatore, propongo di non accogliere le contrarie osservazioni dell'onor. Auriti.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certo l'art. 21 della legge elettorale politica e l'art. 38 della legge comunale e provinciale, suppongono che la legge sia in esecuzione, e quindi l'ipotesi è quella dello stato normale, e non transitorio. Venne da ciò la mia risposta all'onor. Rossi.

Certo che io fo gran caso dell'interpretazione data dal senatore Auriti, e comprendo il disturbo che ci sarebbe di ritardare la costituzione della Commissione per la formazione delle liste; le garanzie sarebbero maggiori interpretando la legge siccome l'ha interpretata l'onorevole Auriti.

In questo caso la mia opinione si avvicinerrebbe alla sua.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Dopo le parole pronunciate dall'onor. presidente del Consiglio io non ho altro da aggiungere.

Mi preoccupava che si ponessero i grandi comuni in circostanze eccezionali, quindi mi pare che la soluzione proposta dall'onor. presidente del Consiglio, e ammessa anche dal relatore, sia quella che possa essere accettata dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Entro otto giorni dalla stessa data i sindaci in ciascun comune, inviteranno, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici, i cittadini che avessero reclami da fare contro le liste attuali, per cancellazioni o iscrizioni indebite, per rifiuto di iscrizioni già domandate, o per omissione di cancellazioni ed iscrizioni ordinate da chi ne ha diritto, a presentarli nei termini prescritti.

I reclami potranno essere presentati all'ufficio municipale.

Di ogni reclamo presentato all'ufficio comunale, il segretario del comune, all'atto della presentazione, deve rilasciare ricevuta.

(Approvato).

Art. 11.

Non più tardi di otto giorni dalla nomina di cui nel primo capoverso dell'articolo 9, le Commissioni elettorali comunali inizieranno i lavori di revisione generale delle liste.

(Approvato).

Art. 12.

I termini assegnati alle operazioni delle Commissioni comunali e delle Commissioni provinciali potranno essere prorogati di quindici giorni per le prime e di un mese per le seconde.

(Approvato).

Art. 13.

Se, contro qualsiasi iscrizione già eseguita nelle liste elettorali vi sarà reclamo fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere, ove questo requisito non risulti dalle prove stabilite dagli articoli 19 della legge elettorale politica e 36 della legge comunale e provinciale, la Commissione del comune invita il cittadino, del quale s'impugna l'iscrizione, a presentarsi nel termine di cinque giorni per scrivere e sottoscrivere una protesta contro il reclamo. Questo sarà ritenuto fondato se il cittadino non si presenterà senza addurre giustificati motivi o rifiuterà di scrivere e sottoscrivere la protesta.

Se il reclamo è presentato alla Commissione elettorale della provincia, e da questa non sia ritenuto infondato per le ragioni su espresse, essa deferisce al pretore del rispettivo mandamento l'incarico di avvisare il cittadino del quale s'impugna l'iscrizione, e di accoglierne nel termine di otto giorni la protesta.

Al cittadino che avrà giustificato la sua assenza, sarà dato dalla Commissione comunale un nuovo termine.

Se il cittadino contro il quale si reclama risiede in altro comune, il reclamo sarà trasmesso, ove egli ne faccia domanda, dalla Commissione del proprio comune a quella del comune ove egli risiede, la quale procederà secondo il disposto dei precedenti paragrafi.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Non sarei disposto ad approvare l'art. 13 come sta scritto; ma per le considerazioni esposte nella discussione generale, dovendomi astenere dal proporre emendamenti, mi limito a fare osservare come il far dipendere la dichiarazione di alfabetismo o di analfabetismo da operazioni affidate alla Commissione comunale, dia adito alle frodi sempre temibili presso i Corpi elettivi per influenze dei partiti locali. Da ciò la mia ripugnanza per l'approvazione di questo articolo. Intanto propongo che s'introduca nel regolamento una disposizione, secondo cui, nei cinque giorni assegnati agli elettori reclamati per analfabetismo, ad oggetto di presentarsi alla Commissione comunale, si debba comprendere, sempre ed

immancabilmente, un giorno festivo, che non sia però l'ultimo dei cinque giorni. Così sarà evitato il broglio temibile di assegnarsi il termine in cinque giorni non festivi, per cui l'intimazione resterebbe ignorata dalle persone, le quali abitualmente lavorano fuori della città od abitano permanentemente in campagna.

Senatore CALEND A., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. L'Ufficio centrale ritiene giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Cancellieri e raccomanda al ministro che il voto espresso dallo stesso senatore trovi luogo nel regolamento.

CALEND A. DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALEND A. DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome dell'onorevole presidente del Consiglio dichiaro che il Ministero accetta la raccomandazione fatta dall'onorevole senatore Cancellieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, di pubblicare per decreto reale, un testo unico tanto della legge comunale e provinciale quanto della elettorale politica, coordinato con la presente e con le altre che l'hanno modificata.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. La vostra Commissione ha fatto una lunga discussione sulla permanenza nella legge elettorale politica dell'articolo 100, del quale non è stata proposta nel disegno di legge in esame la soppressione.

Come il Senato ricorderà, questo articolo 100 fu una concessione data a tutti i cittadini, al tempo della promulgazione della legge, che non avevano requisiti speciali per essere elettori, di presentarsi innanzi al sindaco con una domanda scritta e sottoscritta da essi e certifi-

cata vera da un notaio, e conseguire così la qualità di elettori politici.

La efficacia di questo articolo era duratura per due anni, ed ora l'articolo è rimasto, dirò, come un ricordo storico.

Se non che ha lasciato uno strascico fino all'anno corrente, cioè, che tutti coloro che sono stati iscritti in forza del detto articolo, credono di avere un *diritto quesito*, per avere dato l'esame di saper leggere e scrivere nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 100 ed essere quasi elettori *intangibili*.

Il conservare ancora l'art. 100 nel testo unico che sarà fatto, può far sorgere due dubbi: 1° che si voglia tenere conto del *diritto quesito* di questi elettori in occasione della revisione straordinaria che viene prescritta dalla nuova legge; ed il vostro Ufficio centrale assolutamente questo privilegio nega; 2° può far sorgere il dubbio che (per la facoltà concessa al Governo del Re di unificare in un solo testo le dette leggi) mantenendosi in questo nuovo testo l'art. 100, si creda che debba risorgere dalla futura data del testo unico l'efficacia per due anni che aveva al tempo della promulgazione della legge elettorale del 1882.

La Commissione centrale quindi dichiara espressamente che dal momento che questo articolo non ha più veruna efficacia per la facoltà data al Governo coll'art. 14, udito il Consiglio di Stato, di pubblicare per decreto reale, un testo unico tanto della legge comunale e provinciale quanto della elettorale politica, coordinato con la presente e con le altre che l'hanno modificata, l'art. 100 debbe nel nuovo testo essere cancellato.

Se questa soppressione non è indicata tra gli articoli espressamente soppressi in questa legge ciò vuol dire che si intendeva che lo stesso art. 100 non era che un ricordo; e nel testo unico non debbono figurare ricordi, ma solamente articoli precettivi e di pratica applicazione.

La Commissione quindi prega l'onorevole signor presidente del Consiglio di dichiarare che egli accetta questa interpretazione, nel senso che il Governo stesso è autorizzato a cancellare nel testo unico il menzionato art. 100.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 100 fu una disposizione tran-

sitoria introdotta nel 1882, disposizione la quale è finita con l'epoca che era nella stessa legge prefissa.

Ora siamo in istato normale e non vi è ragione che l'art. 100 apparisca nel testo unico della nuova legge.

Senatore CALEND A., *relatore*. L'Ufficio centrale è soddisfattissimo della dichiarazione che si chiedeva al Governo, cioè della nessuna efficacia del detto articolo che quindi non potrà figurare nel testo unico.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno;

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia giustizia e dei culti; stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di reli-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1894

gione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti	80
Favorevoli	72
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione di aumenti per L. 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del

Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	6
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 15 seduta pubblica con l'ordine del giorno che ho letto.

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).

